

Tribunale

dei

Diritti dei Disabili

S e s s i o n e S p e c i a l e

Il Tribunale dei Diritti dei Disabili

riunito in Milano in Sessione Speciale nelle persone dei magistrati

dott. Piero Calabrò Presidente
dott. Gherardo Colombo Giudice
dott. Claudio Castelli Giudice
dott. Alberto Nobili Giudice
dott. Alessandro Picchi Giudice
dott. Luca Villa Giudice
dott. Nicola Clivio Giudice
dott. Francesca Saioni Giudice
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice

ha deliberato e pronunciato il seguente

P A R E R E

sulle richieste di chiarimenti (che qui di seguito si allegano sotto la voce “Nodi e quesiti vari”) formulate dall’ ANFFAS e da altre associazione di tutela e sostegno delle persone con disabilità, in relazione alla interpretazione ed alla applicazione della legge 9.1.2004 n.6 introduttiva della figura giuridica dell’Amministratore di Sostegno

Nodi e quesiti vari

1) Rapporto tra Amministrazione di sostegno e Interdizione

1. È corretto affermare che l'amministrazione di sostegno è assolutamente alternativa all'interdizione e che la scelta tra i due istituti risiede solo negli istanti, alla luce anche del fatto che i presupposti delle fattispecie previste sono assolutamente identici?
2. È corretto affermare che nemmeno l'entità patrimoniale può fungere da discriminante?
3. È corretto affermare che l'amministratore di sostegno è "modulabile" a tal punto da potergli attribuire esattamente gli stessi poteri che spettano al tutore?

2) Obbligo di segnalazione

1. L'obbligo per i responsabili degli enti pubblici (servizi sociali comunali, ASL), che sussiste anche per i responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura ed assistenza della persona (ad esempio gli enti gestori dei centri diurni o residenziali), può ritenersi assolto con la semplice segnalazione al PM della situazione in cui si trova la persona disabile?

3) Conversione dell'interdizione/inabilitazione ad amministrazione di sostegno

1. Il ricorso per ottenere l'amministrazione di sostegno presentato da un interdetto o da altro avente titolo per conto di un soggetto interdetto o inabilitato (ricordiamo che molti casi hanno subito l'interdizione o l'inabilitazione in quanto erano gli unici strumenti di protezione e rappresentanza giuridica per una persona disabile) deve essere preceduto dalla richiesta di revoca del provvedimento di interdizione o inabilitazione emesso dal tribunale, (quindi con lo stesso iter e la necessità di assistenza legale previsti dal processo di interdizione/inabilitazione) o questi preesistenti provvedimenti (interdizione o inabilitazione) saranno revocati d'ufficio qualora il GT emetta decreto di amministrazione di sostegno?

4) Revoca del mandato di amministratore di sostegno

1. Qualora l'amministratore di sostegno in carica si limiti ad una rappresentanza nella gestione dei patrimoni o nelle decisioni che esigano sottoscrizione di atti e documenti omettendo di occuparsi e preoccuparsi del più globale benessere del beneficiario, gli aventi titolo possono proporre ricorso al GT affinché egli revochi il mandato all'amministratore di sostegno in carica (sostituendolo con il ricorrente stesso o con altro legittimato indicato dal ricorrente)?

5) Altri quesiti

1. La notifica ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo è realmente necessaria? E qualora lo fosse, è indispensabile l'ausilio dell'ufficiale giudiziario o può essere sufficiente, ad esempio, una raccomandata postale?
 2. Alcuni giudici paventano l'ipotesi che sia necessario l'intervento di un legale, mentre le associazioni ritengono che il ricorso possa essere presentato direttamente dai familiari dell'interessato: i dubbi dei giudici sono fondati?
 3. Ove vi sia, fra i familiari stretti della persona disabile, discordia circa chi deve rivestire il compito di amministratore di sostegno, il GT è libero di scegliere tra i familiari colui che ritiene maggiormente idoneo o è costretto a seguire l'elenco previsto dall'art. 408 cod. civ.? E nel caso il GT sia effettivamente libero di scegliere, su quali basi dovrebbe basarsi la sua scelta? Su caratteristiche personali dei familiari o sulla appropriatezza del progetto di vita predisposto da ogni familiare?
 4. In quali casi un'associazione - quale ANFFAS Onlus - può essere chiamata all'incarico di amministratore di sostegno?
-

RISPOSTE AI QUESITI

1) Rapporto tra Amministrazione di Sostegno e Interdizione

Le prime richieste di chiarimento, formulate con tre distinte domande, investono direttamente il cuore della problematica, non solo giuridica, introdotta nel mondo della tutela della disabilità dalla legge 9.1.2004 n.6.

L'ancor breve periodo di applicazione della normativa che ha introdotto ex novo la figura dell'Amministratore di Sostegno è stato, infatti, contraddistinto da dubbi e contrasti interpretativi, da parte dei magistrati e degli altri operatori chiamati a darvi attuazione, con particolare riferimento al rapporto tra il nuovo istituto e quello "tradizionale" della Interdizione.

I molti punti oggetto di discussione e di spesso opposte soluzioni possono sostanzialmente essere ricondotti alla seguente domanda, suscettibile di investire la stessa ratio della normativa in esame: con l'introduzione dell'Amministrazione di Sostegno l'istituto della Interdizione può e deve ormai considerarsi come residuale?

Il tentativo di fornire una soluzione il più possibile completa e condivisa a questo quesito, di vitale importanza ai fini della interpretazione ed applicazione della legge 9.1.2004 n.6, deve necessariamente prendere le mosse da alcuni brevi accenni alle vicende che ne hanno caratterizzato l'approvazione.

Sollecitata ed attesa da più di un decennio dalle associazioni impegnate nella tutela e nella cura delle persone disabili, la novella legislativa è stata preceduta dalla presentazione e discussione di svariati disegni di legge, spesso abortiti a causa della cessazione, alla scadenza naturale o anticipata, delle correlative legislature.

Il lungo tempo trascorso ha imposto l'approvazione senza altre dilazioni di un testo che, a detta di molti dei Parlamentari che ne hanno dibattuto i vari aspetti, avrebbe invece necessitato di ulteriori e più meditati approfondimenti, quantomeno allo scopo di tradurne la filosofia ispiratrice in norme molto più puntuali e meno suscettibili di divergenze applicative.

Al buon interprete, peraltro, i lavori parlamentari ed il loro concreto risultato hanno offerto ed offrono, innanzitutto, una visione d'insieme assai chiara e comunque sufficiente a rendere intellegibile il reale intendimento del legislatore.

In primo luogo, appare indubbia la volontà di riformare l'intero Titolo XII del Libro I del Codice Civile innanzitutto (e significativamente) nella sua titolazione letterale.

La rubrica che in precedenza recitava ***"Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione"*** ora titola ***"Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia"*** : come non intravedere, in questa scelta, l'inequivoca volontà di porre al centro della disciplina le esigenze di protezione delle persone disabili e non invece, come in precedenza, le sole infermità mentali e le loro conseguenze giuridiche?

In secondo luogo, la tecnica legislativa concretamente adottata ha diviso il Titolo XII del Codice Civile in due ben distinti Capi, il primo dei quali (Capo I) destinato a disciplinare in via esclusiva la figura dell'Amministratore di Sostegno e l'altro (Capo II) a riformare l'istituto della Interdizione (e, solo in parte residuale, l'istituto della Inabilitazione e le ipotesi di "incapacità naturale"), peraltro accomunati dall'unica finalità esplicitata dall'art.1 : ***"tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"***.

Lo scopo perseguito, dunque, è chiaro ed inequivoco e, non a caso, è stato enunziato nell'unica disposizione (art.1) che si identifica con il Capo I della legge n.6/2004.

Trattandosi, poi, di una previsione dispositiva e non meramente programmatica, essa vincola l'interprete a dare al proprio operato una collocazione il più possibile conforme alle ***"finalità"*** dettate dal legislatore, pena la vanificazione degli stessi fini in tal modo esplicitati.

Ciò brevemente premesso, non pare potersi dubitare della chiara volontà del legislatore di erigere l'Amministrazione di Sostegno al ruolo di strumento generale e prioritario di protezione delle **“persone prive in tutto o in parte di autonomia”** (art.2), riservando agli antichi istituti della Interdizione e della Inabilitazione un ruolo meramente residuale, limitato cioè alle sole ipotesi nelle quali il nuovo istituto si riveli **“inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario”** (art.413 quarto comma CC).

A sostegno di questa inevitabile conclusione possono porsi, oltre ai già cennati rilievi concernenti il contesto che ha originato l'approvazione della nuova normativa e l'architettura utilizzata dal legislatore per delinearla concretamente, le mai sufficientemente richiamate **“finalità”** della stessa e numerosi dati riconducibili al tenore letterale delle varie disposizioni che compongono la legge 9.1.2004 n.6.

Di alcune previsioni normative è già stato detto (art.1 L.n.6/2004 ed art.413 quarto comma CC).

Altre, non meno pregnanti, impongono adeguate riflessioni.

L'art.404 CC, nell'introdurre l'istituto della Amministrazione di Sostegno, ne indica quale beneficiaria **“la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”**: dal dato letterale emerge, senza ombra di dubbio, che anche la persona che sia affetta da una infermità psichica che la ponga nella impossibilità totale di provvedere ai propri interessi possa essere assistita da un Amministratore di Sostegno.

Addirittura, poiché le ipotesi di impossibilità parziale o temporanea vengono contemplate dopo la parola **“anche”**, dovrebbe inferirsene che proprio l'ipotesi di impossibilità totale rappresenti la figura prioritaria considerata dal legislatore.

Non appare, pertanto, possibile sostenere puramente e semplicemente (come è emerso da alcune interpretazioni date nei primi mesi di applicazione della legge) che l'accertamento di una infermità o incapacità psichica totale escluda l'applicabilità della norma di cui all'art.404 CC ed imponga il ricorso all'istituto della Interdizione.

Significativa è, sul punto, anche l'osservazione che, nel disciplinare la procedura di nomina dell'Amministratore di Sostegno (artt.406-407-408 CC), il legislatore non abbia in alcuna parte previsto l'obbligo o anche solo la facoltà, per il Giudice Tutelare, di informare il Pubblico Ministero delle eventuali condizioni di totale incapacità della persona esaminata, limitando invece tale possibilità alla sola ipotesi, disciplinata dall'art.413 quarto comma CC, della dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno **“quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario”**.

Non solo, ma nell'ambito della stessa procedura di Interdizione è stata ex novo introdotta la possibilità di trasmissione del procedimento al Giudice sul mero presupposto che appaia **“opportuno applicare l'amministrazione di sostegno”** (art.418 CC).

Nell'anzidetta previsione la scelta del requisito della semplice opportunità in luogo di quello della accertata infondatezza della domanda di interdizione (che ne imporrebbe una sentenza di reiezione nel merito) è un ulteriore, evidente ed inequivoco segnale non solo del confinamento ai limiti della residualità dell'istituto della Interdizione, ma anche della sua non necessaria applicabilità a tutte le ipotesi di incapacità psichica totale della persona.

Ad ulteriore riprova della tesi interpretativa che qui si intende propugnare, soccorre il tenore letterale di molte altre norme inserite nella legge n.6/2004.

In primis, l'art.405 comma quinto n.2) Codice Civile, nel prevedere che l'incarico di Amministratore di Sostegno possa essere conferito anche a tempo indeterminato, legittima ictu oculi la conclusione che l'istituto possa essere applicato anche alle fattispecie di incapacità psichica (parziale o totale) non temporanea (pertanto, anche permanente).

In secondo luogo, l'art.405 comma quinto n.3) Codice Civile, laddove non pone limiti alla indicazione degli atti che l'Amministratore di Sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario, consente al Giudice Tutelare di modularne i poteri conferendo, ad esempio, una

rappresentanza generale per gli atti di straordinaria amministrazione, certamente compatibile con le ipotesi di incapacità totale.

L'anzidetta possibilità rende giustizia di alcune decisioni di merito che hanno respinto la richiesta di nomina di un Amministratore di Sostegno sul mero presupposto, desunto dall'art.409 CC, che il beneficiario dovrebbe conservare una seppur minima capacità di agire.

Si consideri, al riguardo, che l'istituto della Interdizione, così come modificato dalla legge n.6/2004, non prevede certo come necessaria l'accertata esistenza di una incapacità psichica totale, come è dimostrato dalla nuova previsione dettata dall'art.427 CC, laddove è consentito anche all'interdetto il compimento di ***“taluni atti di ordinaria amministrazione”*** indicati dal giudicante (così come è parallelamente previsto dall'art.405 comma quinto n.4 CC in tema di Amministrazione di Sostegno, con riferimento implicito agli atti residuali che il beneficiario potrà compiere da solo).

Da ultimo, ma non certo secondariamente, l'art.414 Codice Civile novellato, nel rimodulare l'istituto della Interdizione, non prevede più l'obbligo per il giudice di interdire i soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi (la norma modificata utilizzava il predicato verbale ***“devono essere interdetti”***), ma contempla la possibilità, non più espressa in modo perentorio, di procedere in tal senso ***“quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”***.

In mancanza di tale ultimo requisito, dunque, anche l'incapace psichico totale e permanente non potrà essere interdetto : osservarlo può apparire, addirittura, lapalissiano.

L'esclusione dell'obbligatorietà della pronuncia di interdizione pur in presenza di soggetti che ***“ si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”*** (art.414 CC novellato) induce, inoltre, a ritenere come sempre aperta, per il giudice della Interdizione, la possibilità di ricorrere ad una misura di protezione meno restrittiva, richiedendo al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno.

Si è già detto di come ciò sia espressamente previsto dall'art.418 CC : non è, però, meno importante evidenziare come tale opzione possa essere praticata dal giudice anche d'ufficio ed alla stregua di mere valutazioni di opportunità : circostanze, queste, ulteriormente dimostrative della ormai espunta obbligatorietà della procedura di interdizione e della sancita sua caratteristica di istituto residuale.

Se, dunque, pur nella frettolosa predisposizione del testo legislativo, le norme trasfuse nella legge 9.1.2004 n.6 consentono, anche nel loro tenore letterale, di collocare l'istituto della Interdizione negli angusti confini di un rimedio meramente residuale *, ogni ulteriore dubbio può agevolmente essere fugato volgendo l'attenzione alla nuova cultura giuridica che promana dall'impianto normativo sottoposto all'esame del Tribunale dei Diritti dei Disabili.

In esordio di motivazione sono state sottolineate le ***“finalità”*** espresse dal legislatore nell'art.1 (ed unico) del capo I della legge, disciplinante le ***“misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”*** (Capo II, art.2).

Essendo esplicitamente individuato lo scopo dello strumento legislativo nella ***“protezione”*** delle persone parzialmente o totalmente incapaci mediante l'adozione di ***“interventi di sostegno temporaneo o permanente”*** comunque caratterizzati dalla ***“minore limitazione possibile della capacità di agire”***, l'attenzione dell'interprete dovrà necessariamente essere distolta dalla malattia in sé considerata e doverosamente rivolta, per l'appunto, alla protezione dell'individuo che ne è portatore.

Ciò significa, in concreto, che qualora una persona totalmente incapace viva una situazione (individuale e/o familiare e/o sociale) di adeguata protezione dei propri interessi (non necessariamente solo patrimoniali), un intervento destinato a completarne la tutela ***“con la minore limitazione possibile della capacità di agire”*** dovrà escludere, senza ombra di dubbio, il ricorso all'istituto invasivo della Interdizione e favorire, invece, l'affiancamento al beneficiario di un Amministratore di Sostegno.

* conclusione alla quale sono infine giunti, in tempi recenti, il Tribunale di Modena con ordinanza in data 15.11.2004, il Tribunale di Messina con ordinanza in data 14.9.2004 ed il Giudice Tutelare di Palmi con ordinanza in data 24.5.2004

Lo testimonia, ulteriormente, anche il dato letterale della normativa in esame, laddove sono stati enucleati, in aggiunta agli interessi patrimoniali del beneficiario, anche precisi doveri di **“cura della persona”** (art.405 quarto comma CC; art.408 primo comma CC) e di tutela dei suoi **“interessi morali”** (art.44 disp.att.CC).

Ciò che, però, in realtà può dirsi certificato dalla legge è un dato metagiuridico, certamente ben presente nella mente dei familiari delle persone disabili, ma che deve con forza essere affermato da chiunque intenda veramente occuparsi della loro tutela : non esistono, se non in casi estremamente limitati, persone disabili totalmente incapaci.

Ogni disabile conserva un residuo di capacità comunicative (oltre che un massimo di capacità affettive) che le persone a lui vicine possono comprendere, coltivare, tutelare e tradurre in atti e comportamenti idonei a proiettare, anche nel mondo giuridico, l'intima ed effettiva sua volontà.

A questa esigenza di tutela complessiva può e deve rispondere, quanto alla sfera dei diritti (non solo patrimoniali) della persona disabile, la figura dell'Amministratore di Sostegno alla quale è, per l'appunto, demandata anche e soprattutto **“la cura della persona”** e dei suoi **“interessi morali”**.

Compito al quale non era e non è destinato l'istituto della Interdizione, rivelatosi idoneo soltanto al fine di collocare intorno alla persona disabile una antistorica “gabbia giuridica”, perlopiù destinata a tutelarne il solo patrimonio.

La risposta ai tre quesiti proposti dall'ANFFAS e dalle altre associazioni qui oggi rappresentate non può che essere, per tutti i motivi sopra ampiamente esposti, positiva.

2)Obbligo di segnalazione

Il secondo quesito, avente ad oggetto l'obbligo previsto dall'art.406 CC per i soggetti ivi contemplati, di proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'art.407 CC ovvero di fornire notizia al Pubblico Ministero dei fatti che legittimino l'apertura della procedura di Amministrazione di Sostegno, appare di agevole soluzione.

In effetti, poiché la norma pone le due obbligazioni in forma alternativa (mediante l'utilizzazione della disgiunzione “o”), deve ritenersi attribuita ai soggetti obbligati una “*facultas solutionis*” e, pertanto, come possibile l'assolvimento dell'obbligo stesso anche soltanto mediante la semplice segnalazione al P.M. dei fatti dei quali sono giunti a conoscenza e che possano legittimare l'apertura della procedura di cui all'art.407 CC.

3)Conversione dell'interdizione/inabilitazione in amministrazione di sostegno

Anche la risposta al terzo quesito appare oltremodo agevole, alla luce del chiaro disposto letterale dell'art.406 secondo comma CC.

Tale norma, in effetti, prevede che il ricorso per Amministrazione di Sostegno e l'istanza di revoca della Interdizione/Inabilitazione debbano essere presentati **“congiuntamente”**: di talchè, non potrà essere efficacemente instaurata la nuova procedura prevista dall'art.407 CC se non mediante la contestuale proposizione della domanda di revoca della Interdizione/Inabilitazione.

La chiara conclusione è avvalorata anche dal disposto di cui all'art.405 terzo comma CC, laddove è stabilito che il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno **“è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione”**.

Deve, pertanto, escludersi che il provvedimento interdittivo o inabilitativo possano essere revocati d'ufficio dal Giudice Tutelare (che, tra l'altro, non emette in materia provvedimenti aventi il valore formale e sostanziale di sentenza, come è invece previsto per la revoca delle decisioni assunte dal Tribunale in materia di dichiarata incapacità delle persone).

Il Tribunale adito per la revoca della interdizione/inabilitazione invece potrà, ai sensi dell'art.429 CC, trasmettere gli atti al giudice tutelare affinché sia valutata l'opportunità che la persona incapace (in quel momento ancora interdetta o inabilitata) sia assistita da un Amministratore di Sostegno.

Tale ultima disposizione, in realtà, sembrerebbe dettata per il caso in cui venga chiesta la revoca della interdizione/inabilitazione senza la presentazione di una istanza congiunta per la nomina di un Amministratore di Sostegno, come lascia intendere la previsione che il Tribunale, valutata l'opportunità, possa provvedere anche d'ufficio alla trasmissione degli atti al Giudice Tutelare (mantenendo, ovviamente, in carico il fascicolo relativo alla domanda di revoca della sentenza interdittiva o inabilitativa).

La norma di cui all'art.429 CC deve, però, essere coordinata con quelle di cui all'art.406 secondo comma CC ed all'art.405 terzo comma CC: può, conseguentemente, affermarsi che la trasmissione degli atti al G.T. possa avvenire in ogni ipotesi (quindi, anche in quella di domanda congiunta, ove la stessa non sia stata ritualmente depositata, quanto alla istanza ex art.407 CC, alla cancelleria del Giudice Tutelare) ed al solo fine di anticipare i tempi dell'istruttoria necessaria ai fini della nomina dell'A.S., che però diventerà esecutiva solo dopo la pronuncia di revoca della interdizione o della inabilitazione.

Resta, peraltro, perplessità l'osservazione che, decorrendo in tali casi l'esecutività del decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno dalla **“pubblicazione”** della sentenza di revoca della interdizione/inabilitazione, sino alla data di passaggio in giudicato di quest'ultima (successiva a quella della sua pubblicazione) spiegheranno contemporaneamente i loro effetti esecutivi sia il decreto di nomina dell'A.S. che la sentenza di interdizione/inabilitazione (la revoca della quale, a norma dell'art.431 CC, produce i suoi effetti **“appena passata in giudicato”**).

4) Revoca del mandato di amministratore di sostegno

La risposta al quesito presuppone, necessariamente, il richiamo alle già cennate finalità della nuova normativa ed ai più pregnanti compiti richiesti, rispetto al tutore, all'Amministratore di Sostegno. Quest'ultima figura deve, come s'è detto, presiedere alle esigenze di tutela complessiva dei diritti (non solo patrimoniali) della persona disabile, con particolare riferimento alla **“cura della persona”** e dei suoi **“interessi morali”**.

E' del tutto evidente, perciò, che qualora l'A.S. venga meno a tale globale compito, le persone a ciò legittimate potranno ricorrere al Giudice Tutelare che, ai sensi dell'art.407 quarto comma CC, potrà **“in ogni tempo, modificare o integrare...le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno”**.

Potendo ciò avvenire **“anche d'ufficio”** è del tutto evidente che tali provvedimenti potranno essere sollecitati anche ad istanza degli interessati e potranno anche avere quale oggetto la revoca dell'A.S. e la sua sostituzione con le modalità di scelta disciplinate dall'art.408 CC (quindi, anche mediante la nomina di una delle persone ricorrenti, ove rientrando nel novero dei soggetti in tale ultima norma individuati).

5) Altri quesiti

Sottoquesiti n.1 e n.2

I primi due sottoquesiti consentono di affrontare questioni procedurali suscettibili di condizionare in modo negativo l'attuazione dei diritti e delle tutele disciplinate dalla legge 9.1.2004 n.6 .

Nel procedimento di interdizione, la notificazione del ricorso ai soggetti di cui all'art.712 secondo comma CPC (coniuge e parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo grado) è espressamente prevista dall'art.713 CPC.

L'interpretazione giurisprudenziale, che ha individuato tali ultime persone come soggetti meramente interessati al giudizio e non come parti sostanziali del processo, ha consentito di sostituire la notificazione con altri mezzi di informazione e comunicazione (ad esempio, l'invio di lettere raccomandate) nell'ipotesi in cui il numero dei parenti e degli affini si presenti come elevato.

Addirittura, non sussiste neppure per il Presidente del Tribunale l'obbligo di disporre la convocazione di tali persone, essendone limitata l'indicazione, nel decreto presidenziale da notificarsi a cura del ricorrente, ai soli soggetti ***“le cui informazioni ritenga utili”***.

La legge istitutiva dell'Amministrazione di Sostegno, nel disciplinarne direttamente il correlativo procedimento (art.407 CC), non ha ribadito in modo tassativo l'anzidetto obbligo di notificazione, ma si è limitata a richiamare l'applicabilità dell'art.713 CC e di altre norme dettate per la procedura di interdizione ***“in quanto compatibili”***.

Ferma restando, dunque, anche nel procedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno la facoltà (e non l'obbligo) di sentire i soggetti indicati nell'art.406 CC (cioè, i medesimi individuati in materia di interdizione dagli artt.712 CPC e 417 CC), la necessità di provvedere ad informarli della pendenza della procedura con lo strumento della notificazione può considerarsi non ***“compatibile”*** con la snellezza dell'impianto processuale dettato dalla legge n.6/2004 e, soprattutto, con la sua configurabilità come Procedimento di Volontaria Giurisdizione.

Dunque, soprattutto nell'ipotesi in cui il numero dei parenti ed affini sia elevato, può senz'altro reputarsi come idoneo e sufficiente, ai fini della loro convocazione innanzi al Giudice Tutelare, lo strumento dell'invio di copia del ricorso a mezzo di lettera raccomandata.

Ciò, anche tenendo conto della volontà del legislatore di rendere il meno possibile penalizzante, dal punto di vista economico, il ricorso a questa nuova forma di tutela (testimoniato, oltre che dalla non contenziosità della procedura, dalla sua esenzione dal versamento del contributo unificato e dall'obbligo di registrazione : art.13 L.n.6/2004).

Analoghe considerazioni possono essere svolte quanto al secondo sottoquesito, potendosi così escludere la necessità del patrocinio di un avvocato (avvalorata dal già cennato carattere non contenzioso e di volontaria giurisdizione della procedura di nomina dell'A.S.), salvo il caso in cui l'istanza ex art.407 CC sia presentata con il medesimo ricorso avente ad oggetto la revoca della pronuncia di interdizione/inabilitazione..

Sottoquesiti n.3 e n.4

Deve doverosamente premettersi che, avendo l'art.408 CC attribuito al Giudice Tutelare un ampio potere di individuazione della persona da designare quale Amministratore di Sostegno, l'eventuale indicazione concorde del nominativo, da parte dei familiari della persona incapace, non potrà considerarsi come vincolante per lo stesso G.T.

Peraltro, poiché la scelta dell'A.S. deve avvenire ***“con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”***, appare chiaro ed evidente che l'opinione delle persone più vicine a quest'ultimo rivesta una importanza notevole, purchè corredata da quegli elementi che possano consentire al Giudice Tutelare di verificare, in concreto, la rispondenza della concorde indicazione non solo ai requisiti parentali indicati dalla stessa norma (coniuge non separato, padre, madre, figlio, fratello, sorella, parente entro il quarto grado), ma anche agli interessi dell'incapace.

Nella elencazione delle predette figure parentali la norma di legge non specifica se l'ordine utilizzato sia da considerarsi come istitutivo di una gerarchia limitativa del potere di scelta ovvero se il giudice possa optare per l'individuazione di uno qualsiasi dei soggetti in esame.

Poiché, però, le esigenze di ***“cura della persona”*** incapace (art.405 quarto comma CC; art.408 primo comma CC) e di tutela dei suoi ***“interessi morali”*** (art.44 disp.att.CC) possono essere meglio conosciute e comprese dai familiari in ragione della loro più stretta comunione di vita con il disabile, è giocoforza ritenere che l'ordine di elencazione di cui al primo comma dell'art.408 CC debba essere considerato anch'esso come preferenziale, non potendo certo in astratto considerarsi come parimenti idonei il coniuge del beneficiario ed un parente di quarto grado (cioè, il primo e l'ultimo dei soggetti indicati dalla legge).

Dunque, salva l'ipotesi di designazione dell'A.S. ad opera dello stesso beneficiario, il potere di scelta del G.T. deve preferibilmente e possibilmente investire le anzidette persone (***“Il giudice tutelare preferisce, ove possibile...”***) nell'ordine esplicitato dal legislatore: peraltro, per

riconosciute ragioni di **“opportunità”**, l’organo giudiziario potrà **“chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea ”**.

Il riferimento generico a non meglio precisate ragioni di opportunità, se da un lato consentirà al G.T. di valutare ogni aspetto della questione nell’esclusivo interesse del beneficiario, d’altro canto imporrà un adeguato onere di motivazione della scelta operata al di fuori della elencazione analitica di cui al primo comma dell’art.408 CC.

I motivi adottati dovranno riguardare sia le qualità e l’idoneità delle persone pretermesse, sia le medesime caratteristiche del soggetto designato, sia infine le prioritarie esigenze di cura e di tutela del beneficiario.

Tra queste ultime, importanza fondamentale dovrà essere attribuita al progetto di vita proposto da ciascuno dei familiari candidati a ricoprire l’incarico di A.S. ed alla sua effettiva rispondenza ai **“bisogni”** ed alle **“aspirazioni”** del beneficiario (art.410 CC).

Solo in tal modo potranno ritenersi compiutamente realizzate le finalità ispirative della legge n.6/04. Finalità che potranno essere raggiunte anche con il concorso della associazioni di sostegno e tutela delle persone disabili, avendo l’art.408 quarto comma CC previsto la possibilità per il Giudice Tutelare, nei già esaminati casi di motivata **“opportunità”**, di designare quale Amministratore di Sostegno non solo qualsivoglia altra persona idonea, ma anche **“uno dei soggetti di cui al titolo II”** del Codice Civile (cioè, tra gli altri, le associazioni dotate di personalità giuridica, come ad esempio molte delle Sezioni italiane dell’ANFFAS).

In tale ipotesi, adeguatamente motivata dal Giudice Tutelare l’opportunità della propria scelta, le funzioni di Amministratore di Sostegno saranno svolte dal legale rappresentante della Associazione designata ovvero da una persona (se necessariamente interna all’Associazione la legge non lo dice, pur lasciandolo intendere) dallo stesso formalmente delegata.

Così deliberato e motivato in Milano il giorno 10.12.2004

Il Presidente

I Giudici Componenti il Tribunale dei Diritti dei Disabili
